

Legge regionale 13 settembre 1999 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

Art. 3

(PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale 11/1998)

1. Al fine del massimo utilizzo degli stanziamenti eventualmente residuati dopo le assegnazioni contributive riferite alle domande già presentate, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 2, della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998, e agli articoli 3 e 6 della legge regionale 11/1998, sono riaperti fino al 15 ottobre 1999.

2. All'articolo 14 della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. >>.